



**Istituto Autonomo Case Popolari**

Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO – SERVIZIO ECONOMATO

**DETERMINA N. 238 ANNO 2015 DEL 05-05-2015**

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 94

**OGGETTO:**

*TRAPANI – IACP - SEF – GRUPPO24ORE S.P.A. – FATTURA N.1110014769 DEL 18/03/2015 - ABBONAMENTO ON-LINE, ANNO 2015, IL SOLE 24 ORE OPERA "SISTEMA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO – CIG Z730340D2C.-*

IL CAPO DEL SETT. ECONOMICO-FINANZIARIO

GABRIELE NUNZIATA

PREMESSO che:

- con nota prot. n.29 del 3/01/2012 il Dirigente del Settore Amministrativo, Dott. Pietro Savona, ha richiesto all'Ufficio Economato di provvedere al rinnovo degli abbonamenti a pubblicazioni di interesse dell'Ente tra cui quello on-line al Il Sole 24 Ore Opera "Sistema Pubbliche Amministrazioni";
- con nota prot. n.403 dell'11/01/2012 del GRUPPO24ORE s.r.l. viene proposto il rinnovo dell'abbonamento per il quadriennio 2012/2015 (dal 27/03/2012 al 26/03/2015) al prezzo di € 9.147,60 IVA inclusa (Modalità di pagamento: fatture annuali di €2.286,90 IVA inclusa);
- il contratto di licenza d'uso è stato sottoscritto, in data 18/01/2012, dal Dirigente del Settore Amministrativo Dr. Pietro Savona;
- con determina n. 19 del 18 gennaio 2012 è stata impegnata la somma di €9.147,60;

TENUTO CONTO che:

- il Gruppo24Ore S.p.A., con sede in Milano, Via Monte Rosa n.91 ha regolarmente presentato la fattura, relativa all'anno 2015, n.1110014769 del 18 marzo 2015, acquisita al prot. generale in data 17 aprile 2015 al n. 5288 pari ad €366,00;
- il c/c bancario dedicato, nel rispetto della normativa vigente, è il seguente:  
IBAN omissis;
- il Gruppo24Ore S.p.A. è in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, come da copia del DURC che si allega;

VISTA la legge regionale n. 10/2000 e la legislazione vigente in materia;

VISTO l'art. 14 dello Statuto dell'Ente per quanto concerne la separazione dei poteri di indirizzo, attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione, attribuiti ai dirigenti;

VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO l'art. 125 comma 11 del D.lgs 163 del 2006 così come modificato dal D.L. 70/2011 e dalla legge di conversione n.106/2011;

VISTA la Delibera Commissariale n. 1 dell'11/01/2011;

VISTE le determinazioni dell'AVCP n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010;

VISTO l'art. 7 della legge 17 dicembre 2010, n. 217;

VISTA la determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011;

VISTO l'Articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTA la Circolare n.1/e dell'Agenzia delle Entrate del 9 febbraio 2015 ed in particolare:

- il punto 1 che testualmente individua l'ambito applicativo della disposizione sotto il profilo soggettivo degli Enti destinatari di tale disciplina specificando che ha ad oggetto l'applicabilità alle operazioni effettuate nei confronti delle P.A. ivi indicate ....

a) Stato e altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma personalità giuridica, ivi compresi, ad esempio, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Tali soggetti, infatti, ancorché dotati di personalità giuridica, devono considerarsi a tutti gli effetti amministrazioni statali, in quanto del tutto compenetrati nella organizzazione dello Stato in ragione di specifici elementi distintivi (cfr. circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 16 del 20 marzo 2003 e parere dell'Avvocatura dello Stato n. 14720 del 5 febbraio 2001);

b) enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) e consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'art. 31 del testo unico degli enti locali (TUEL) di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si ritiene, inoltre, che siano riconducibili in tale categoria, anche gli altri enti locali indicati dall'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ossia Comunità montane, Comunità isolate e Unioni di Comuni. Si tratta, infatti, in tali casi, di enti pubblici costituiti per l'esercizio associato di una pluralità di funzioni o di servizi comunali in un determinato territorio, i quali, pertanto, in relazione ad essi, si sostituiscono agli stessi Comuni associati. Una esclusione di tali enti dall'applicazione del meccanismo della scissione contabile non permetterebbe di raggiungere pienamente l'obiettivo del legislatore, limitando, di fatto, l'attuazione della finalità anti-evasione della norma in commento;

c) Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.). In base alle medesime considerazioni sopra svolte, al fine di garantire la finalità anti-evasione della norma in esame, devono ritenersi comprese in tale categoria anche le Unioni regionali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, alle quali, peraltro, è obbligatoria l'adesione in forza della riforma recata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;

d) istituti universitari;

e) aziende sanitarie locali. Atteso che in alcune Regioni sono stati costituiti appositamente degli enti pubblici che sono subentrati ai soggetti del servizio sanitario nazionale nell'esercizio di una pluralità di funzioni amministrative e tecniche, si è dell'avviso che anche tali enti debbano essere ricondotti nell'ambito applicativo della norma in commento. Si tratta, infatti, di enti pubblici che si sostituiscono integralmente alle aziende sanitarie locali e agli enti ospedalieri nell'approvvigionamento di beni e servizi destinati all'attività di questi, svolgendo tale funzione esclusivamente per loro conto, con la conseguenza che una loro esclusione renderebbe sostanzialmente inapplicabile, in tali casi, la norma stessa al settore in argomento;

f) enti ospedalieri, ad eccezione degli enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera, i quali, ancorché dotati di personalità giuridica, operano in regime di diritto privato;

g) enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (I.R.C.C.S.);

h) enti pubblici di assistenza e beneficenza, ossia, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);

i) enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza).

- il punto 1.2 " Soggetti esclusi".

In forza di quanto sopra rappresentato deve ritenersi che la disciplina recata dall'art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972 non possa trovare applicazione per le operazioni effettuate nei confronti, ad esempio, degli enti previdenziali privati o

*privatizzati, essendo la natura pubblica un requisito imprescindibile per l'applicazione della norma in commento, né delle aziende speciali (ivi incluse quelle delle CCIAA) e della generalità degli enti pubblici economici, che operano con un'organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, ancorché nell'interesse della collettività.*

*Devono, inoltre, ritenersi esclusi dalla platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti: gli Ordini professionali, gli Enti ed istituti di ricerca, le Agenzie fiscali, le Autorità amministrative indipendenti (quale, ad esempio, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM), le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), gli Automobile club provinciali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), l'Agenzia per L'Italia Digitale (AgID), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO). Si tratta, infatti, in tali casi, di enti pubblici non economici, autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri, ancorché di interesse generale, e quindi non riconducibili in alcuna delle tipologie soggettive annoverate dalla norma in commento.*

*VISTA la Circolare Federcasa n.8 del 14 gennaio 2015 ed in particolare il penultimo periodo che testualmente recita: "La lettura degli Enti interessati ci esclude dalla norma , ma crea dei problemi per quegli Enti di edilizia residenziale pubblica che gestiscono alloggi per conto dei Comuni con la formula "in nome e per conto";*

*VISTA la Circolare interna del Dirigente del S.E.F n.2 del 12 febbraio 2015 registrata con prot. 2049/2015 che dispone ".....di continuare ad adottare, per il momento, il sistema tradizionale di ricevimento delle fatture relativamente al solo meccanismo dello split payment";*

VISTA la Deliberazione Commissariale n.73 del 23 dicembre 2014 con cui è stata approvata la gestione provvisoria di Bilancio per l'esercizio 2015;

VISTO il provvedimento prot. n.567 del 9 gennaio 2015 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti – servizio 13, registrato nel protocollo generale dell'Ente al n.163 del 12/01/2015, con in quale viene autorizzata la gestione provvisoria di bilancio relativa all'esercizio finanziario 2015;

ATTESO che la suddetta spesa scaturisce da contratto stipulato antecedentemente all'approvazione della gestione provvisoria;

#### D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa

**LIQUIDARE E PAGARE** al Gruppo24Ore S.p.A., con sede in Milano, Via Monte Rosa n.91, C.F./P.IVA -omissis- la complessiva somma di € 366,00 a mezzo bonifico bancario sul c/c bancario dedicato IBAN: omissis- e ciò a saldo della fattura n.1110014769 del 18 marzo 2015;

**DARE ATTO** che il contratto è tracciato con il seguenti codice CIG: Z730340D2C;

**PRENDERE ATTO** che la Ditta suindicata è in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, come da copia del DURC che si allega;

**DARE ATTO** che l'obbligazione è immediatamente eseguibile;

**TRARRE** il relativo mandato di pagamento per l'importo complessivo di €366,00, ponendo le spese bancarie per il bonifico a carico dell'I.A.C.P., sullo stanziamento di spesa di cui al C.R.3 - Titolo I – Aggregato Economico I – Upb 2 - CAP 34 – Art.03 - Cancelleria, stampati e pubblicazioni - del Bilancio annuale di Previsione del corrente Esercizio Finanziario gestione residui, gestione provvisoria, giusto impegno assunto con determina n. 19 del 18 gennaio 2012 che ora residua di €1.920,90.

## **D E T E R M I N A**

Per quanto espresso in narrativa

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
IST.AUTONOMO CASE POP. TRAPANI  
CONTO ECONOMO**

**IL CAPO DEL SETT.  
ECONOMICO-  
FINANZIARIO  
GABRIELE NUNZIATA**